

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 32/05

12 aprile 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-265/03

Igor Simutenkov / Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol

PRIMA SENTENZA SUGLI EFFETTI DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO: PARI CONDIZIONI DI LAVORO PER I CALCIATORI PROFESSIONISTI RUSSI NELLE COMPETIZIONI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI

L'accordo di partenariato CE-Federazione russa si oppone all'applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma che limita il numero di giocatori professionisti originari di Stati terzi che possono essere schierati in campo nelle competizioni nazionali.

Igor Simutenkov è un cittadino russo che, all'epoca dei fatti, era in possesso di un permesso di soggiorno e di un permesso di lavoro in Spagna. Essendo stato assunto come calciatore professionista grazie a un contratto di lavoro concluso con il Club Deportivo Tenerife, era in possesso di una licenza come giocatore non comunitario rilasciata dalla Real Federación Española de Fútbol (federazione spagnola di calcio).

Secondo la regolamentazione della federazione di calcio, nelle competizioni a livello nazionale le società possono schierare in campo solo un numero limitato di giocatori cittadini di paesi terzi che non appartengano allo Spazio economico europeo (SEE). Il sig. Simutenkov ha chiesto la sostituzione della sua licenza federale con una licenza per giocatori comunitari, fondandosi sull'accordo di partenariato CE-Russia,¹ che, in relazione alle condizioni di lavoro, vieta che un cittadino russo sia discriminato a causa della sua cittadinanza. La federazione di calcio ha però respinto tale richiesta. Il giudice spagnolo cui è stata sottoposta la causa ha presentato alla Corte di giustizia della Comunità europee una questione pregiudiziale per sapere se la regolamentazione della federazione spagnola è compatibile con l'accordo.

¹ Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CECA, CE, Euratom (GU L 327, pag. 1).

La Corte verifica, innanzitutto, **se il principio di non discriminazione enunciato dall'accordo di partenariato CE-Russia può essere invocato da un privato dinanzi ai giudici di uno Stato membro. A tale domanda risponde in senso affermativo.** Infatti, l'accordo sancisce in termini chiari, precisi e incondizionati, il divieto per ciascuno Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, a causa della loro cittadinanza, i lavoratori russi, per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

La Corte stabilisce, poi, **la portata del principio di non discriminazione enunciato dall'accordo di partenariato CE-Russia.**

Essa rileva, innanzitutto, che l'accordo istituisce, a favore dei lavoratori russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro, un diritto alla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro della stessa portata di quello riconosciuto in termini analoghi ai cittadini degli Stati membri dal Trattato CE. Tale diritto si oppone a una limitazione fondata sulla cittadinanza come quella controversa, come già dichiarato dalla Corte in analoghe circostanze².

In seguito, la Corte constata che la limitazione fondata sulla cittadinanza non riguarda incontri specifici fra rappresentative nazionali, ma si applica agli incontri ufficiali tra società calcistiche e, quindi, alla parte essenziale dell'attività esercitata dai calciatori professionisti. Una simile limitazione non può essere considerata giustificata da considerazioni sportive.

Conseguentemente, l'accordo di partenariato CE-Russia si oppone all'applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non sono parti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, PT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

² Sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, e 8 maggio 2003, causa C-438/00, Deutscher Handballbund, Racc. pag. I-4135. Cfr. comunicato stampa n. 35/03.